

CONTENZIOSO

Operatori di posta privata senza titolo abilitativo: notifica del ricorso nulla

di Euroconference Centro Studi Tributari



Con la **sentenza n. 25521**, depositata ieri, **12 novembre**, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della notifica degli **atti introduttivi del giudizio tributario** per il tramite di **operatori postali privati**, statuendo la **nullità** del ricorso ed escludendo la **sanatoria** per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, a fronte della **mancanza di certezza legale** della **data di consegna del ricorso all'operatore**, a causa dell'assenza di **poteri certificativi dello stesso**, sprovvisto di titolo abilitativo.

Il caso riguarda un contribuente che aveva **impugnato una cartella di pagamento**: la CTP, tuttavia, dichiarava **inammissibile il ricorso introduttivo**, in quanto **tardivo**.

La CTR confermava la pronuncia, rilevando che il ricorso era stato **spedito**, a mezzo **agente di posta privata**, in data 03.10.2012 (**data di scadenza dei termini** per impugnare la cartella), ed era stato **consegnato all'Agenzia delle entrate il 05.10.2012**.

Riteneva, quindi, la CTR, che l'agente di posta privata **non avesse alcuna potere di attestazione di ricevimento** del plico da consegnare, ragion per cui **non poteva trovare applicazione il principio di scissione** degli effetti della notifica.

La **Corte di Cassazione**, investita della controversia, ha in primo luogo evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore del **D.Lgs. 58/2011** i **servizi riservati all'operatore di posta universale** sono stati circoscritti alle **notificazioni degli atti giudiziari e ai verbali delle violazioni al codice della strada**.

Tramite la **L. 124/2017**, poi, è stata disposta la **liberalizzazione del mercato delle notifiche a mezzo posta**, con **abrogazione del regime di esclusiva in favore di Poste Italiane** dei servizi di notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

La stessa **legge** ha poi attribuito all'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** il compito di regolamentare il regime degli **specifici requisiti ed obblighi** per il conseguimento della **nuova tipologia di licenza individuale**, ed infatti, con **delibera 77/18/Cons** è stato approvato il **nuovo regolamento** per il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

Il caso oggetto della pronuncia, tuttavia, **riguarda una notifica effettuata nel 2012**, e, quindi, **prima delle novità introdotte con le richiamate disposizioni di legge**.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le precedenti **pronunce n. 299 e 300 del 10.01.2020**, in merito al **regime applicabile prima del nuovo quadro normativo**, aveva evidenziato che, nel processo tributario, le notificazioni sono eseguite secondo le previsioni degli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#), ragion per cui è possibile la notificazione a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento e, in tal caso, **il ricorso si intende proposto al momento della spedizione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.Lgs. 546/1992**.

La previsione dell'[articolo 4 D.Lgs. 261/1999](#), così come modificato dal **D.Lgs. 58/2011** riservava però esclusivamente a **Poste Italiane S.p.A.** la **notificazione degli atti giudiziari**, senza alcuna distinzione in base al richiedente.

Tuttavia, si rende necessario tenere conto anche del **principio della libera concorrenza** prevista dalla disciplina europea, motivo per il quale la normativa nazionale deve essere letta anche alla luce dell'influenza dei principi unionali. La **Direttiva 2008/6/CE**, infatti, ha ritenuto *“opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale”*, e il riformato **articolo 7 Direttiva 97/67/CE** ha quindi stabilito che *“gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione e la fornitura di servizi postali”*.

Il **Legislatore italiano ha dato attuazione con ritardo** alle disposizioni appena richiamate, completando il percorso di adeguamento soltanto con la già citata **L. 124/2017**. Al momento dell'esecuzione della notifica oggetto del contendere (2012), quindi, la **Direttiva 2008/6/CE imponeva già al legislatore l'eliminazione di qualsiasi diritto esclusivo o speciale** a determinati operatori del servizio postale.

Le **Sezioni Unite**, con le già richiamate sentenze, hanno quindi affermato il seguente **principio di diritto**: *“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidensi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza il relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. 124/2017”*.

Alla luce degli espressi principi, dunque, **nel caso di specie la notificazione del 2012 doveva**

ritenersi nulla, e, quindi, **sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio** della parte resistente.

Purtuttavia, tornando a citare le Sezioni Unite, i supremi Giudici hanno ricordato che **la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo** dovuto alla costituzione della controparte **non rileva ai fini della tempestività del ricorso**, a fronte della **mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore**, dovuta all'**assenza di poteri certificativi dell'operatore**, sprovvisto di titolo abilitativo.

È stata quindi confermata l'inammissibilità del ricorso, in quanto **tardivamente proposto**, statuendo il seguente principio di diritto: *"In tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'articolo 4 D.Lgs. 261/1999 e succ. modif, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. 58/2011 e quella portata a compimento con la L. 124/2017 – tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 261/1999, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima "licenza individuale" di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservata al solo gestore del "sistema postale universale", nel regime del D.Lgs. 58/2011, così come ai soli titolari di licenza individuale speciale", nel successivo regime della L. 124/2017".*